



Deliberazione 24 febbraio 2022, n. 6/Ben.

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2014 e, in particolare gli artt. 10, 11 e 12 in materia di partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata e alla contribuzione indiretta;

Viste le deliberazioni n. 2 del 15 gennaio 2014 e n. 5 del 26 settembre 2014 con le quali è stata definita la struttura del Registro Nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;

Vista la deliberazione n. 1 del 20 aprile 2016, pubblicata in apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano, con la quale sono state stabilite le modalità per la presentazione alla Commissione dell'apposita richiesta (modello A) per l'accesso ai benefici previsti dai successivi articoli 11 (erogazioni liberali in denaro fiscalmente agevolate) e 12 (due per mille dell'IRPEF), corredata da dichiarazione (modello B) attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *a)* e *b)* e comma 2, lettere *a)* e *b)*;

Vista in particolare la parte seconda del predetto registro, suddivisa nella "Sezione A - Partiti in possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 o per i quali sussistono le situazioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo" - e nella "Sezione B - Partiti in possesso dei requisiti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 o per i quali sussistono le situazioni di cui al comma 2 dell'articolo medesimo";

Esaminata la richiesta del partito politico NOI CON L'ITALIA, con nota del 10 febbraio 2022, acquisita al protocollo in pari data con il n. 2022/00000112/CRP, avente ad oggetto l'ammissione ai benefici previsti dall'articolo 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, per l'esercizio 2021;



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Tenuto conto dei requisiti soggettivi ed oggettivi posseduti dal partito politico NOI CON L'ITALIA alla data del 30 novembre 2021 necessari per l'ammissione ai benefici richiesti;

Ritenuto che il termine del 30 novembre assegnato ai partiti politici dall'art. 10, comma 3, del citato decreto legge, per la presentazione delle domande di ammissione è preordinato a consentire alla Commissione di predisporre l'elenco dei soggetti ammessi ai benefici da trasmettere all'Agenzia delle entrate; in particolare, la legge dispone che i partiti e movimenti politici che intendono accedere ai benefici di cui ai successivi artt. 11 e 12 *«presentano apposita richiesta alla Commissione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello per il quale richiedono l'accesso ai benefici. La Commissione esamina la richiesta e la respinge o la accoglie, entro trenta giorni dal ricevimento, con atto scritto motivato. Qualora i partiti politici risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 1 o si trovino in una delle situazioni di cui al comma 2 e ottemperino alle disposizioni previste dal presente decreto, la Commissione provvede alla loro iscrizione in una o in entrambe le sezioni del registro di cui all'articolo 4 e, non oltre i dieci giorni successivi, trasmette l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro all'Agenzia delle entrate per gli adempimenti di cui all'articolo 12, comma 2, del presente decreto»*;

Considerato che il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5878 del 2018, ha ritenuto la non perentorietà del termine entro cui devono essere presentate le richieste di ammissione ai benefici di legge, osservando che *«la ragione della fissazione del termine del 30 novembre è esclusivamente un'esigenza organizzativa»*, ossia di consentire alla Commissione di *«accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'ammissione ai benefici in tempo utile per la predisposizione degli adempimenti di competenza dell'Agenzia delle Entrate»*;

Considerato, in particolare, che, secondo la stessa sentenza, l'intero procedimento è volto a *«consentire ai contribuenti di esprimere la loro libera scelta, divenuta centrale nel nuovo sistema di finanziamento dei partiti»*; scelta che, ovviamente, in tanto potrà essere manifestata, in quanto l'Agenzia delle entrate iscriva i partiti o i movimenti politici segnalati dalla Commissione fra i potenziali beneficiari di tali scelte in tempo utile per la predisposizione delle annuali dichiarazioni fiscali;

Considerato, tuttavia, che la menzionata sentenza n. 5878 del 2018 del Consiglio di Stato individua *«quale naturale preclusione all'ammissibilità all'ulteriore fase di attribuzione dei benefici, la data in cui la Commissione [deve] provvedere a trasmettere all'Agenzia delle entrate l'elenco dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'art. 4, adempimento che, come messo in luce dal TAR, deve a sua volta avvenire nel termine perentorio di dieci giorni successivi alla data dell'iscrizione»*;



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Ritenuto, dunque, che, alla luce della citata giurisprudenza, il termine del 30 novembre non è perentorio, ma la richiesta del partito politico deve essere pervenire in tempo utile per la tempestiva trasmissione da parte della Commissione dell'elenco dei partiti politici ammessi ai benefici all'Agenzia delle entrate; termine che, come s'è detto, scade il decimo giorno successivo alla scadenza del termine (30 giorni) per provvedere sulla richiesta dei partiti politici, ossia il 9 gennaio dell'anno successivo;

Ritenuto che, di conseguenza, che la richiesta presentata in data 10 febbraio 2022 dal partito NOI CON L'ITALIA risulterebbe tardiva anche aderendo all'interpretazione giurisprudenziale di cui si è detto, in quanto pervenuta oltre la scadenza del termine ultimo per la trasmissione dell'elenco dei partiti politici ammessi ai benefici all'Agenzia delle entrate, ossia il 9 gennaio 2022;

Considerato, tuttavia, che l'art. 1, comma 709, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), ha prorogato, per il solo esercizio 2021, il termine per la presentazione della richiesta di ammissione ai benefici di cui all'art. 11 del d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge medesima, cioè al 30 gennaio 2022; che, di conseguenza, i termini della scansione procedimentale di cui all'art. 10 d.l. 28 dicembre 2013, n. 149, slittano – per il solo esercizio 2021 e limitatamente al beneficio di cui all'art. 11 del medesimo decreto-legge – all'11 marzo 2022;

Ritenuto che, in conclusione, con voti favorevoli numero tre e con voto contrario del pres. Salvatore Cacace, la richiesta in esame, sebbene tardiva, risulta comunque ammissibile, ma solo in relazione all'ammissione al beneficio di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, mentre va respinta in relazione all'ammissione al beneficio di cui all'art. 12 del medesimo decreto-legge;

Visti i modelli A e B presentati dal partito NOI CON L'ITALIA:

	Modello A beneficio/i richiesto/i:	Modello B requisito/i attestato/i
		Art.10, comma 1 Art. 10, comma 2
Noi con l'Italia	artt. 11 e 12	lett. a)

Visti gli esiti dell'istruttoria compiuta,

DELIBERA

1. ACCOGLIE, per l'anno 2021, la richiesta di accesso ai benefici di cui all'art. 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) e comma 2 e, per l'effetto, ai sensi



COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E
IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

dell'art. 4, comma 8, dello stesso decreto-legge, **ISCRIVE** nella Parte seconda - Sezione A del registro i seguenti partiti:

PARTITI	CODICE FISCALE
Noi con l'Italia	15955301005

2. RESPINGE, per l'anno 2021, la richiesta di accesso ai benefici di cui all'art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, presentate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. *b*) e comma 2.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni dalla data di conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventigiorni dalla medesima data.

La presente deliberazione è resa disponibile nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Parlamento italiano.

LA COMMISSIONE

Pres. Amedeo Federici

Presidente

Pres. Sez. Salvatore Cacace

Componente

Cons. Cosimo D'Arrigo

Componente

Cons. Luisa de Petris

Componente